



A partire dalla dichiarazione IVA 2017, la dichiarazione deve essere presentata in via autonoma, e non più in allegato al modello Unico.

In base ai nuovi obblighi, strettamente collegati all'adempimento della dichiarazione annuale IVA 2021 ricordiamo:

- Comunicazione delle Liquidazioni IVA del IV trim. 2020 aventi come scadenza per la trasmissione il 01 marzo 2021.

La dichiarazione annuale IVA 2021 in forma autonoma deve essere trasmessa dal

01 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 (termine ultimo)

Entro il 30 aprile 2021, il contribuente dovrà inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA.

Come ogni anno inviamo le schede necessarie per provvedere alla compilazione della modulistica ufficiale delle:

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

- **Scheda dichiarazione annuale IVA 2021 per anno 2020 (All. 1)**

In relazione alla compensazione dei crediti IVA, tutte le posizioni che evidenziano un credito in dichiarazione annuale verranno comunque valutate dallo Studio singolarmente.

Riferimenti in Studio: settore adempimenti fiscali (interno telefonico da 4.1 a 4.7)

AL FINE DI CONSENTIRE UNO SVOLGIMENTO DELL'ADEMPIMENTO NEI TERMINI DI LEGGE È NECESSARIO

PROVEDERE DA PARTE VOSTRA alla COMPLETA e DEFINITIVA compilazione delle schede allegate **entro e non oltre il 05 Febbraio p.v.**

affinché lo Studio possa provvedere in modo adeguato alla redazione e controllo di quanto contabilizzato nel corso dell'esercizio in chiusura. **In particolare per le aziende il cui credito per essere utilizzato necessita di un eventuale visto di conformità (importi superiori ad € 5.000,00), in quanto tali dichiarazioni comportano maggiori ed approfonditi controlli.**



DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte nel modello della dichiarazione IVA 2021 anno 2020:

FRONTESPIZIO

Nel riquadro “Firma della dichiarazione”, come l’anno scorso, è stata prevista la casella “Esonero dell’apposizione del visto di conformità” per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che sulla base delle relative risultanze hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a:

- 8 per il periodo d’imposta 2019.
- 8,5 ottenuto dalla media dei punteggi ISA per il 2018 - 2019

Di conseguenza potranno beneficiare:

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di credito per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

QUADRO VA

Nel quadro VA è stato inserito il **nuovo rigo VA16** riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza COVID-19.

Trattasi dei soggetti che, essendone legittimati non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo 2019) avvalendosi delle predette disposizioni.

In particolare, va indicato:

- a **campo 1** lo specifico **codice** relativo alla disposizione normativa della sospensione desumibile da una Tabella codici versamenti sospese COVID-19;
- a **campo 2** l’importo dei **versamenti sospesi** relativi al codice di campo 1.

I soggetti che hanno sospeso i versamenti in base a **diverse disposizioni** devono **compilare più campi** per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

In merito a questo **nuovo rigo VA16**, creato per monitorare i versamenti non effettuati in dipendenza di un legittimo rinvio disposto dal Legislatore, al momento attuale non è chiaro se questi versamenti non effettuati sono del tutto equiparati a versamenti non effettuati in violazione di obblighi di legge e quindi possano avere ripercussioni sulla riduzione al diritto di utilizzare il credito scaturente dal modello dichiarativo.

Inoltre, non è ancora chiaro quale sarà la corretta compilazione del modello dichiarativo, a fronte dei versamenti di competenza del 2020



che saranno effettuati nel corso 2021 a seguito dell'esaurirsi delle sospensioni Covid.

IN BUONA SOSTANZA – SALVO CHIARIMENTI – POTREBBE VERIFICARSI UNA SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALL'UTILIZZO DEL CREDITO IVA A RIPORTO FINTANTO CHE NON SI E' PROVVEDUTO AD ESEGUIRE L'INTERO PAGAMENTO DEI DEBITI IVA SOSPESI.

QUADRO VE

Come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2021 le operazioni (*cessioni di beni / prestazioni di servizi*) esenti di cui all'art. 124, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (*cessioni di mascherine e altri DPI*) devono essere ricomprese a **rigo VE33**. Gli acquisti in esame vanno indicati a **rigo VF16, campo 2**.

QUADRO VF

Nella Sezione 3 del quadro VF a rigo VF30 è stata inserita la **nuova casella 10** riservata ai produttori agricoli che hanno applicato il **regime forfetario previsto per l'attività di oleoturismo** di cui alla Legge n. 160/2019 (*Finanziaria 2020*).

Inoltre, a seguito della presenza di operazione esenti di cui al citato art. 124, nella Sezione 3-A (*cessioni di mascherine e altri DPI*) del quadro VF a rigo VF34, utilizzabile per la determinazione del pro-rata, è stato introdotto il **nuovo campo 9** per tener conto che le predette operazioni consentono la detrazione dell'IVA.

QUADRO VI

A seguito delle novità introdotte in materia di dichiarazioni d'intento ad opera dell'art. 12-septies, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" nel mod. IVA 2021 **è stato soppresso il quadro VI** relativo all'indicazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute.

QUADRO VQ

Come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2021 il quadro VQ riguarda ora la determinazione del credito maturato collegabile ai versamenti IVA periodici "non spontanei" **relativi ad anni precedenti il 2020** (di fatto, relativi al 2019 e 2018).

Nel quadro VQ è stato inoltre introdotto il **nuovo campo 7** denominato "Versamenti sospesi per eventi eccezionali" (non collegati alle sospensioni dell'emergenza COVID-19) nel quale indicare l'IVA periodica **versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per "eventi eccezionali"** tra il giorno successivo alla presentazione del mod. IVA 2020, relativo al 2019, e la data di presentazione del mod. IVA 2021, relativo al 2020.

QUADRO VL

Nel quadro VL è stato inserito il **nuovo rigo VL41** nel quale indicare, con riferimento al 2020:

- a **campo 1**, la differenza (positiva) tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata;
- a **campo 2**, la differenza (positiva) tra il credito "potenziale" che si sarebbe generato in caso di integrale versamento dell'IVA periodica entro la data di presentazione del mod. IVA 2021 e il credito "effettivo" di rigo VL33.

Il nuovo rigo VL41 ha una funzione di mero "monitoraggio".



QUADRO VO

Nel quadro VO sono presenti le seguenti novità:

- è stato inserito il **nuovo rigo VO16**, riservato ai soggetti che effettuano servizi di telecomunicazione/ teleradiodiffusione / elettronici di cui al nuovo art. 7-octies, DPR n. 633/72 (in vigore dal 10.6.2020) nei confronti di **committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati UE diversi dall'Italia**.
La nuova casella va barrata, in presenza nell'anno precedente di un ammontare complessivo delle predette operazioni non superiore a € 10.000, per **comunicare l'opzione dal 2020 per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE del committente**;
- a rigo VO26 è stata inserita la casella per comunicare la **revoca dal 2020**, da parte di un contribuente in contabilità semplificata per cassa, **dell'opzione per il metodo "registrato = incassato"** di cui all'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73;
- è stato inserito il **nuovo rigo VO36** riservato ai soggetti esercenti l'attività **oleoturistica** per **comunicare l'opzione dal 2020 per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari**.

LA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

A fine anno occorre monitorare attentamente **l'arrivo delle fatture di acquisto** per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'Iva a credito:

1. **sorge** nel momento in cui l'Iva diviene esigibile e dunque **alla data di effettuazione dell'operazione**;
2. è subordinato **al possesso e alla registrazione della fattura** nel registro degli acquisti;
3. può essere **esercitato già a partire dal mese di effettuazione dell'operazione** a condizione che la fattura sia registrata **entro il 15 del mese successivo**; la possibilità di "retrodatare" la detrazione al momento di effettuazione dell'operazione non è consentita a cavallo dell'anno e dunque non è possibile la detrazione IVA nel mese di dicembre di una fattura datata dicembre e ricevuta a gennaio, sebbene annotata entro il 15 gennaio;
4. può essere **esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale** relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura. Si rammenta che la detrazione relativa alle fatture ricevute nell'anno precedente prevede la registrazione su **apposito registro sezionale del registro acquisti**.

In relazione al momento in cui la fattura si considera ricevuta l'Agenzia delle Entrate con FAQ n. 129 del 19.07.2019 ha precisato che:

"Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella **attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario**, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la **data di presa visione o di scarico** del file fattura è quella a partire dalla quale l'IVA diventa detraibile.



Esempio riassuntivo per fatture a cavallo dell'anno:

Fattura	Cliente	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Data emissione	Data ricezione		
Dicembre 2020	Dicembre 2020 Da registrare entro 30.04.2021 ⁽¹⁾	Entro dicembre 2020	Liquidazione Iva di dicembre 2020 (16.01.2021).
		Gennaio-aprile 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modello Iva 2021, per il 2020. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2021 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2021 ⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • No detrazione Iva acquisti⁽²⁾. • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
	2021 ⁽³⁾ Da registrare entro 30.04.2022 ⁽¹⁾	Gennaio-dicembre 2021	Nella liquidazione Iva del periodo 2021.
		Da gennaio 2022 ad aprile 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modello Iva 2022, per il 2021. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2022 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2022 ⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • No detrazione Iva acquisti⁽²⁾. • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

Note	⁽¹⁾ La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.
	⁽²⁾ La detrazione è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l' operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura.
	⁽³⁾ In caso di mancato ricevimento della fattura, il cliente deve emettere autofattura , da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di 30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione .

Esempio possibile inquadramento delle varie fattispecie:

Esigibilità	Ricezione fattura	Registrazione	Detrazione
Marzo 2021	10.04.2021	15.04.2021	16.04.2021 (liquidazione marzo 2021)
Dicembre 2020	31.12.2020	31.12.2020	16.01.2021 (liquidazione dicembre 2020)
Dicembre 2020	9.01.2021	09.01.2021	16.02.2021 (liquidazione gennaio 2021)
Dicembre 2020	31.12.2020	09.01.2021	30.04.2021 (dichiarazione Iva e apposito sezionale)



Compensazione crediti IVA

In vista degli eventuali prossimi utilizzi in compensazione del credito IVA relativo all'anno 2020 emergente dalla dichiarazione annuale IVA 2021 e degli eventuali crediti trimestrali risultanti dai modelli TR da presentare nel corso 2021, occorre ricordare le restrittive regole apportate dall'art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all'art. 10 comma 1 n. 7 del DL 78/2009, il quale disciplina il limite alle compensazioni dei crediti IVA.

Precisamente:

- per i soggetti che effettuano la compensazione "orizzontalmente" di crediti IVA vige l'obbligo di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 **esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite i **canali Entratel o Fisconline**, direttamente o tramite intermediario abilitato;
- la **compensazione nel modello F24** dei crediti IVA di importo **non superiore a € 5.000,00 annui** può essere "libera" e l'utilizzo orizzontale può avvenire fin dal 01/01/2021 senza alcun obbligo;
- l'utilizzo in compensazione di crediti IVA per **importi superiori ad € 5.000,00 annui** comporta, oltre alla presentazione della dichiarazione, **l'obbligo** che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi **l'apposizione del visto di conformità** (oppure in taluni casi la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti). Il credito IVA, è utilizzabile in F24 a partire da decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- come l'anno scorso si ha l'esonero dell'apposizione del visto di conformità per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che hanno ottenuto determinate risultanze di affidabilità fiscale. Sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro ai sensi dell'art. 9-bis, c. 11, lett. a) e b) D.L. 50/2017.
- tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni "orizzontali" (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'IVA o contributi) mentre non interessano mai le compensazioni "verticali", cioè quelle delle liquidazioni "IVA da IVA", anche se superano le soglie sopra indicate;
- **il limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili (IVA, IRES, IRAP) in conto fiscale e/o compensabili, **esclusivamente per l'anno 2020** (art. 147 del Decreto Rilancio) è stato elevato da € 700.000,00 a € 1.000.000,00 in considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.



E' importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta (ovvero compensazioni verticali) non ha rilievo ai fini del limite massimo di € 1.000.000,00 anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Inoltre, come già comunicato, dal **01 gennaio 2011**, (a norma dell'art. 31 del DL 78/2010) è **vietata la compensazione nel modello F24** di crediti di imposte erariali, qualora ci siano **ruoli (cartelle di pagamento) non pagate** decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa.

Tale **divieto di compensazione** scatta solo per i contribuenti che hanno **debiti iscritti a ruolo non pagati** (es. cartelle Equitalia) **per un importo superiore a 1.500,00 euro**.

Per l'Agenzia delle Entrate il limite è da intendersi la sommatoria dell'importo scaduto, incluso sanzioni, interessi, spese, ecc... .

Non c'è alcuna limitazione alla compensazione in presenza di ruoli/cartelle per i quali sia stata concessa una sospensione o qualora sia stata concessa la rateazione del pagamento. In questo caso il contribuente se omette il pagamento di una rata alla scadenza prevista, questa andrà computata al fine del raggiungimento del limite dei 1.500,00.

Nel caso di mancato pagamento della prima rata o di dieci rate (modificato dal Decreto Rilancio), anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo è immediatamente riscuotibile dalla riscossione.

Sono escluse le cartelle riguardanti tributi e contributi non erariali quali:

- i tributi locali (es. **ICI/IMU**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per **violazioni al Codice della strada**).

Alla data attuale i provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza COVID-19 hanno differito al **31/01/2021 il termine "finale" di sospensione del versamento** di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all' Agente della Riscossione.

Pertanto **i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dal 08/03/2020 al 31/01/2021.**

Le rate sospese devono essere versate comunque entro il 28/02/2021.



I Clienti che demandano l'effettuazione dei versamenti telematici allo Studio devono restituire firmata la dichiarazione che segue:

Carta intestata azienda

Ditta

**Spett.le
Studio Mantovani & Associati s.s.
Via Acerbi, 35
46100 Mantova (MN)**

Oggetto: compensazione dei crediti erariali.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente a _____, in qualità di _____ dell'azienda _____, autorizza

lo Studio alla effettuazione di compensazioni di crediti erariali con modello F24, **attestando** che non sono presenti ruoli scaduti e non pagati di tributi erariali per importi superiori ad € 1.500,00; inoltre

esonera espressamente

lo Studio, da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La presente autorizzazione è da ritenersi valida sino a revoca scritta, da comunicare ed inviare allo studio al momento della insorgenza di eventuali cause ostative.

Data _____

Firma _____

Spesso non si è a conoscenza dell'importo esatto del debito verso L'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese, quindi è opportuno acquisire l'indicazione esatta dell'importo dall'Agente della Riscossione.

Si fa presente che le aziende che hanno le credenziali Fisconline/ENTRATEL o le persone fisiche/ditte individuali che hanno le credenziali SPID possono accedere autonomamente al sito dell'Agenzia Entrate Riscossione per poter verificare la propria posizione.

Nel caso non fosse possibile verificare autonomamente la posizione si prega di contattare lo Studio che provvederà alla compilazione e all'inoltro della documentazione necessaria per la richiesta dell'estratto della posizione.

Ricordiamo, infatti, come la verifica della propria posizione all'Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani